



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere:

Lorenzo Pellerano

avente ad oggetto: “Modificazione della l.r. 7 febbraio 2008, n. 2 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari””

Genova, 21 giugno 2013

RELAZIONE

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di modificare la vigente legge regionale 2/2008 che disciplina l'offerta turistica regionale esercitata attraverso le strutture turistico-ricettive e balneari. In particolare la proposta di legge va a modificare l'Art. 4 (Definizioni), laddove si definisce l'attività a carattere occasionale o saltuario, ossia - secondo la normativa vigente - quella "esercitata per non oltre duecentodieci giorni all'anno anche non consecutivi". Il limite di apertura di 210 giorni penalizza i gestori di Bed and Breakfast, soprattutto perché vengono considerati giorni di apertura anche quelli in cui le strutture turistico-ricettive non sono effettivamente operative, non ospitando turisti. La proposta di legge cerca di ovviare a questo difetto nella formulazione della normativa regionale.

In particolare la modifica apportata dalla presente proposta di legge all'Art. 4 dà una più chiara interpretazione dei giorni di apertura, specificando che per giorni di apertura si intendono quelli effettivamente operativi ed utili, nel senso che la struttura ospita almeno un cliente.

La proposta punta anche ad innalzare il limite di apertura da 210 a 240 giorni.

Altro punto che la presente proposta di legge va a modificare è l'Art. 40 laddove si stabilisce che i titolari di strutture – turistico ricettive e di strutture balneari, e quindi anche i titolari di B&B, devono dichiarare preventivamente i giorni di apertura dell'anno successivo.

Questa disposizione penalizza notevolmente i gestori che devono, comunque, comunicare il programma di apertura con eccessivo anticipo e si vedono scalare dai duecentodieci giorni di apertura preventivamente dichiarati, anche i giorni in cui i B&B non sono effettivamente operativi in quanto non sono presenti clienti nella struttura. Per ovviare a questo problema si propone di modificare l'Art. 40 stabilendo che per i titolari di Bed and Breakfast, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della comunicazione dei periodi di attività, vale la trasmissione alla Provincia ed al Comune dei modelli mensili e giornalieri di rilevazione presenze.

In questo modo la comunicazione diviene successiva e si diminuiscono gli adempimenti burocratici a carico dei gestori.

“Modificazione della l.r. 7 febbraio 2008, n. 2 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari””

ART.1

(Modifica all’ Art. 4 della l.r. 2/2008 – Definizioni)

1. La lettera a), comma 1 dell’ Art.4 della l.r. 2/2008 viene così modificata:
“a) per “attività a carattere occasionale o saltuario” l’attività esercitata con presenza di ospiti per non oltre duecentoquaranta giorni all’anno, anche non consecutivi”

ART.2

(Modifica all’ Art. 40 della l.r. 2/2008 – Periodi di apertura)

1. Dopo il comma 3. dell’ Art. 40 della l.r. 2/2008 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Solo nel caso delle strutture ricettive denominate “Bed and Breakfast” la comunicazione di cui al comma 3. si intende assoluta con la trasmissione alla Provincia e/o al Comune dei modelli mensili e giornalieri di rilevazione presenze.”

ART. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.